TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 237

Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione

Il Ministero delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 12 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	I — Procedure semplificate di accertamento
Sezione	Seconda — Procedura semplificata per le operazioni doganali relative a merci spedite all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-237-altre-facilitazioni-per-le-operazioni-di-esportazione-o-riesportazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it